

PS11596 - VENCHI-BARRETTA CHOCAVIAR EXTRA FONDENTE 75 PER CENTO

Provvedimento n. 28274

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 giugno 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la Comunicazione sull'interpretazione dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, approvata dal Collegio dell'Autorità nelle sedute del 1° aprile e del 10 aprile 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Venchi S.p.A. in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo, attivo nel settore alimentare, in particolare, nella produzione e vendita di cioccolato. La società ha registrato, in base all'ultimo bilancio disponibile, ricavi pari a circa 82 milioni di euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne le modalità di presentazione in etichetta della percentuale di cacao contenuta nella barretta "chocaviar", prodotta e commercializzata da Venchi S.p.A..

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L'iter del procedimento

3. In relazione alla pratica commerciale *de qua*, in data 30 gennaio 2020 è stato comunicato a Venchi S.p.A. l'avvio del procedimento istruttorio n. PS11596, per presunta violazione degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

4. In data 20 febbraio 2020 Venchi S.p.A. ha prodotto una memoria difensiva.

5. In data 23 aprile 2020 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

6. Il 4 maggio 2020 il professionista ha effettuato l'accesso agli atti del procedimento e il 13 maggio 2020 ha prodotto una memoria conclusiva.

III.2 Le evidenze acquisite

7. Il professionista promuove e commercializza, anche attraverso punti vendita monomarca e il sito *internet* <https://it.venchi.com/>, varie specialità alimentari a base di cioccolato.

Almeno a partire dal 28 gennaio 2019 è stata promossa e commercializzata anche la barretta di cioccolato fondente "chocaviar".

8. Come risulta dalla segnalazione di un consumatore e dagli elementi acquisiti d'ufficio, sul *frontpack* delle confezioni del "chocaviar" è presente il *claim* "75% ricoperto farcito cuor di cacao", accompagnato da un pittogramma costituito da un bollino di forma circolare recante al centro la percentuale "75%", contornata, lungo la circonferenza, dalla dicitura "barretta chocaviar extra fondente - cocoa 75%".

Sul retro della confezione, prima della lista degli ingredienti, sono forniti i dati relativi al peso, sul prodotto finito, delle varie componenti della barretta e al relativo contenuto percentuale di cacao: "ripieno al cacao -54% (cacao nel ripieno: 23%)", "ricoperto di cioccolato fondente -27% (cacao. 56% min.) e granella di cioccolato extra fondente -19% (cacao: 75% min.)". La percentuale del 75% compare soltanto con riferimento alla granella, che costituisce il 19% della barretta.

9. Sulla pagina web <https://it.venchi.com/stecca-chocaviar-ricoperta-200g> la medesima barretta è invece descritta come di seguito riportato: "crema di cioccolato extra fondente all'olio di oliva ricoperta di cioccolato fondente extra e decorata con Chocaviar al 75%".

10. Orbene, l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato deve indicare, ai sensi dell'articolo 5, del Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante "Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana", il tenore della sostanza secca totale di cacao con i termini "cacao...%

min.". Più precisamente, la percentuale minima di cacao nel "cioccolato al latte" è pari al 30%¹ e nel "cioccolato" è pari al 43%².

Non esiste una definizione normativa di "cioccolato fondente" o di "cioccolato extra fondente", anche se comunemente dette espressioni sono impiegate per contraddistinguere prodotti che contengono una percentuale di cacao superiore al 43%³.

III.3 Le argomentazioni difensive del professionista

11. Con comunicazione pervenuta il 20 febbraio 2020, il professionista ha riferito che la referenza "chocaviar" ha un'incidenza alquanto trascurabile sul fatturato aziendale: nel 2019 essa avrebbe rappresentato appena lo 0,19% di tale fatturato. Le vendite sarebbero state di poche decine di migliaia di unità e sarebbero avvenute quasi totalmente attraverso canali fisici⁴.

Il professionista ha dichiarato altresì che nel febbraio 2020 la distribuzione di tale prodotto risultava sospesa, a causa della decisione aziendale di lanciare un nuovo prodotto sul mercato, per il quale nel 2019 era stato registrato un nuovo marchio aziendale.

12. Venchi ha puntualizzato che la barretta è un prodotto composto e che la reclamizzata percentuale del "75%" si riferirebbe alle microsfere che ricoprono il prodotto (la c.d. "granella") e al ripieno, elementi che, unitariamente considerati, costituiscono il 75% dell'intero prodotto e che sarebbero stati in realtà entrambi costituiti da cioccolato extra fondente con una percentuale di cacao non inferiore al 75% (circostanza, tuttavia, non provata dal professionista). Questi ha aggiunto, inoltre, che l'impiego di cioccolato con una percentuale di cacao non inferiore al 56% per il guscio (ossia, per la ricopertura), facente da collante tra granella e ripieno, non rappresenta affatto un risparmio dal punto di vista economico-produttivo, né rende l'alimento meno pregiato, ma è volto ad esaltarne il gusto e l'apprezzabilità al palato.

13. Ad avviso del professionista, ai consumatori verrebbe resa una informativa completa e dettagliata, in quanto sulla confezione sarebbero puntualmente riportate le percentuali di cacao delle singole componenti (e non la percentuale media di cacao contenuta nell'intero prodotto). La scelta di collocare tale informazione sul retro della confezione sarebbe stata dettata dall'esigenza di renderla agevolmente leggibile, attraverso caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli che si sarebbero potuti utilizzare nel *frontpack* (a causa del limitato spazio ivi disponibile).

14. Infine, nella memoria conclusiva del 13 maggio 2020, il professionista ha escluso fermamente che il *claim* contestato fosse idoneo ad influenzare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori ribadendo che il suo scopo era quello di veicolare la presenza di una percentuale complessiva di cacao sostanzialmente pari al 75%, atteso che la barretta complessivamente considerata risulta composta da una percentuale di cacao sufficiente a qualificarla come extra fondente.

15. Nella medesima memoria il professionista ha rappresentato la grave situazione in cui attualmente versa la società derivante dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 per la quale il medesimo avrebbe dovuto collocare in cassa integrazione il 60% dei propri dipendenti. Da ultimo, il professionista stima che il 2020 si chiuderà con una importante riduzione di fatturato, che porterà ad ingenti perdite di bilancio.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

16. La condotta del professionista, oggetto di valutazione nell'ambito del presente provvedimento, concerne le modalità di presentazione della barretta "chocaviar".

Più precisamente, l'enfasi attribuita alla misura percentuale di un ingrediente (il cacao), attraverso l'indicazione "75% ricoperto farcito cuor di cacao", presente sul *frontpack* dell'alimento, seguita da un pittogramma che riporta la medesima percentuale (75%) e la dicitura "barretta chocaviar extra fondente - cocoa 75%" – in assenza di ulteriori specificazioni, contestuali e di pari evidenza grafica, circa l'effettiva consistenza della percentuale di cacao contenuta nel prodotto – inducono il consumatore medio a ritenere erroneamente che la vantata percentuale di cacao sia riferita al prodotto nel suo complesso, anziché solo al suo involucro esterno (le microsfere che costituiscono la granella). Ne consegue che il consumatore medio è tratto in inganno in relazione a una caratteristica essenziale del prodotto che intende acquistare ed è indotto, pertanto, ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

17. All'evidenza, la circostanza che le indicazioni sull'effettiva percentuale di cacao presente nella barretta siano riportate sul retro della confezione non è idonea *ex se*, contrariamente a quanto sostenuto dal professionista, a sanare l'equivoco ingenerato nel consumatore nella fase di "primo contatto", in considerazione dell'enfasi volutamente attribuita all'informazione concernente la percentuale di cacao e derivante dalla sua stessa collocazione grafica. La medesima appare, infatti, posta con grande risalto sulla parte frontale della confezione del prodotto commercializzato.

¹ [Oltre alla percentuale minima di 18 % di sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente scremato.]

² [Oltre alla percentuale minima di 26% di burro di cacao.]

³ [E di 26% di burro di cacao.]

⁴ [Attraverso il sito aziendale sarebbero stati vendute poche decine di pezzi.]

18. In considerazione di quanto esposto, la pratica commerciale in esame, descritta *sub II*), deve ritenersi scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio fuorviandolo riguardo ad una caratteristica essenziale del prodotto, quale la percentuale di cacao presente nel cioccolato della barretta "*chocaviar*".

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

19. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

20. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

21. Quanto al criterio della dimensione economica, il professionista è una nota società di produzione di specialità a base di cioccolato. Il fatturato realizzato nel 2018 è stato di circa 82 milioni di euro, in crescita rispetto a quello del 2017 (circa 76 milioni di euro)⁵. Il margine operativo lordo, calcolato sottraendo dal valore dei ricavi delle vendite (inclusivi della variazione delle rimanenze di prodotti) la somma dei costi per materie prime, servizi, godimento beni di terzi, personale, è stato nel 2018 di 19.333.234 euro, pari al 23,06% dei suddetti ricavi; il valore del patrimonio netto del professionista al 31 dicembre 2018 era pari a oltre 37 milioni di euro.

22. Sulla base delle informazioni fornite dal professionista, i ricavi conseguiti dalla vendita della barretta *Chocaviar* dal 2018 sono stati pari a *[200.000–300.000]** euro. Dunque, il margine operativo lordo del professionista nella vendita di tale barretta può essere stimato in circa *[50.000–100.000]* euro.

23. Con riferimento alla gravità della violazione, si rileva che la pratica ha avuto una diffusione limitata anche considerato che nel 2019 le vendite sono avvenute quasi totalmente attraverso i canali fisici.

24. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi acquisiti agli atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere almeno a decorrere dal 28 gennaio 2019 (data delle prime evidenze agli atti)⁶ al 20 febbraio 2020 (data della comunicazione dell'avvenuta sospensione della distribuzione del prodotto)⁷.

25. In ragione degli elementi indicati, nel caso di specie si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Venchi S.p.A. nella misura di 70.000 € (settantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulti ingannevole ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, in quanto idonea a trarre in errore il consumatore in relazione ad una caratteristica essenziale del prodotto, e cioè la percentuale di cacao presente nel cioccolato

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Venchi S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Venchi S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 70.000 € (settantamila euro);

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

⁵ [Cfr. *Bilancio ordinario Venchi S.p.A. al 31-12-2018, p. 5.*]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

⁶ [Cfr. *doc. n. 1 del fascicolo istruttorio.*]

⁷ [Cfr. *doc. n. 6 del fascicolo istruttorio.*]

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli